



RIMESSA DI VEICOLI E NATANTI

Si definiscono rimesse di veicoli e natanti, la gestione di locali, appositamente adibiti ed attrezzati, per la custodia temporanea, dietro compenso, di vetture, motocicli, biciclette, roulotte o caravans, **per la quale viene corrisposto un compenso per la sosta**. L'attività di rimessa è regolamentata dal D.P.R. n. 480/2001, Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.

Come previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 480/2001, gli esercenti di rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo.

Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia. L'annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche e non sussiste più l'obbligo della tenuta dell'apposito registro.

REQUISITI

REQUISITI SOGGETTIVI

- l'impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio;

REQUISITI OGGETTIVI

- Possesso e disponibilità dei locali;
- Attività svolta in conformità alle normative edilizie, urbanistiche, tecniche, igienico sanitarie e di prevenzione incendi;

PROCEDIMENTI

Per tutte le istanze relative all'attività di rimessa di veicoli e natanti, si deve utilizzare la piattaforma [Accesso Unitario](#), selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente.

NORMATIVA

Si possono consultare i seguenti siti: "[Normattiva](#)" per le norme statali e per le norme regionali <https://demetra.regione.emilia-romagna.it> :

- D. P. R. 19 dicembre 2001, n. 480 - Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse;
- RD 18 giugno 1931, n. 773 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;



- D.M. 1 febbraio 1986 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili. Applicabilità dei criteri per la concessione di deroga in via generale per la SCIA antincendio cat. A;
- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;